



Allegato a Prot. RU n. 7920/2024

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE DELLE MARCHE

e

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

LE PARTI

Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Marche –con sede legale in Ancona, Via Palestro 15 (di seguito Direzione regionale), nella persona del Direttore regionale, dott. Stefano Mastronardo.

Università degli studi di Camerino, con sede legale in Camerino, Piazza Cavour, 19/f (di seguito Università), nella persona del Rettore, Prof. Graziano Leoni,

PREMESSO CHE

è interesse delle parti avvalersi della reciproca collaborazione al fine di:

- ✓ individuare soluzioni organizzative e gestionali che facilitino l'accesso ai servizi di assistenza fiscale alla popolazione studentesca e a collaboratori dell'Università provenienti dall'estero;
- ✓ promuovere la diffusione della legalità, della coscienza civica e della consapevolezza fiscale degli studenti quali contribuenti e futuri esponenti del mondo professionale e aziendale;
- ✓ mettere a fattor comune le rispettive aree di competenza, prevedendo il reciproco coinvolgimento in periodici momenti di confronto, approfondimento e studio su temi giuridici, tributari e comportamentali di particolare attualità e interesse.

CONVENGONO

Attribuzione codice fiscale a studenti, ricercatori e docenti stranieri

- 1.1 L'Università si impegna a promuovere tra studenti, ricercatori e professori provenienti dall'estero la possibilità di richiedere l'attribuzione del codice fiscale presso le Autorità diplomatico-consolari all'estero, con le modalità chiarite dalla Circolare 2/E del 25 gennaio 2019.
- 1.2 L'Università offre ai soggetti maggiori di 18 anni, di cui al punto 1.1, che non hanno già ottenuto il codice fiscale presso le Autorità diplomatico-consolari, la propria intermediazione con l'Agenzia delle Entrate, a titolo gratuito, al fine di consentirne l'attribuzione.
- 1.3 Nel caso di cui al punto 1.2., lo studente, il ricercatore o il docente straniero consegna all'Università la richiesta di attribuzione del codice fiscale allegando:
 - a) il modello AA4/8, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente, delegando alla presentazione l'Università previa compilazione dell'apposita sezione presente nel modello;
 - b) copia di un documento di identità in corso di validità. Sono ammessi soltanto i documenti di identità riconosciuti dalle autorità italiane ossia:
 - peri soggetti comunitari, la carta di identità del Paese di origine;
 - per i soggetti extra-comunitari il passaporto con relativo visto (ove prescritto) o il permesso di soggiorno.
- 1.4 Nel caso di cui al punto 1.3 b), l'Università si fa garante della regolare presenza sul territorio italiano, una volta giunti in Italia, dei soggetti richiedenti extra- comunitari per i quali è previsto l'obbligo di visto o permesso di soggiorno.
- 1.5 L'Università individua tra i propri operatori i soggetti delegati alla presentazione nel modello AA4/8, comunicandone i nominativi alla Direzione regionale.
- 1.6 Nel caso di cui al punto 1.5., l'Università si impegna a raccogliere le richieste pervenute corredate dalla prescritta documentazione ed effettuare richieste cumulative di attribuzione di codice fiscale per i soggetti interessati, qualificandosi come richiedente per un soggetto terzo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 605/1973.
- 1.7 Le richieste saranno inviate tramite posta elettronica certificata all' indirizzo dp.macerata@pce.agenziaentrate.it, indicando in oggetto "UNICAM (*Ufficio richiedente*) RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICI FISCALI *DATA DELLA RICHIESTA*"; allegando:
 - a) richiesta, firmata digitalmente o in analogico dal Rettore, formulata ai sensi dell'art. 6 comma 2 DPR 605/1973:
 - **b)** documento di identità in corso di validità del Rettore, o del suo delegato, qualora la richiesta non venga firmata digitalmente;

- c) copia dei documenti di identità dei richiedenti l'attribuzione del codice fiscale;
- d) in alternativa, una di queste allegazioni:
 - i. se le richieste di attribuzione del codice fiscale sono superiori a 20, il file in formato .txt compilato secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente Protocollo d'intesa. Per i soggetti privi di domicilio fiscale il file deve essere compilato con indicazione del domicilio estero completo: per la corretta codifica degli stati esteri si rinvia alla pagina internet Consultazione Archivio Comuni e Stati Esteri Servizi (agenziaentrate.gov.it);
 - ii. se le richieste di attribuzione del codice fiscale sono inferiori a 20, copia di tutti i mod. AA4/8 compilati e sottoscritti dai richiedenti, raccolti dall'Università come da punto 1.3.
- 1.8 La Direzione regionale individua l'Ufficio territoriale di Tolentino (mail dp.macerata.utTolentino@agenziaentrate.it, pec dp.macerata@pce.agenziaentrate.it) quale ufficio designato alla lavorazione delle richieste e all'attribuzione dei codici fiscali richiesti nel minor tempo possibile,compatibilmente con le esigenze organizzative e comunque entro 10 giorni.
- 1.9 Sarà cura della Direzione regionale, che designa a tal fine l'Ufficio Territoriale di Tolentino, a seguito dell'attribuzione dei codici fiscali, inviare presso la casella di posta dell'Ufficio richiedente designato dall'Università:
 - a) l'elenco riepilogativo con i codici fiscali attribuiti;
 - b) i certificati di attribuzione del codice fiscale.
- 1.10 Eventuali casi di *omocodia* saranno gestiti direttamente dal soggetto richiedente l'attribuzione del Codice Fiscale previa convocazione presso l'Ufficio territoriale dell'Agenzia più vicino alla sede universitaria.
- 1.11 L'Università, considerato il proprio ruolo di mediatore, si impegna a consegnare i certificati di avvenuta attribuzione del codice fiscale ai soggetti richiedenti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza.

Formazione e sviluppo delle conoscenze

- 2.1 La Direzione regionale si rende disponibile a:
 - a) partecipare con propri rappresentanti a specifiche iniziative divulgative organizzate dall'Università su temi di particolare interesse individuati congiuntamente, allo scopo di fornire una corretta informazione fiscale, semplificare l'accesso ai servizi e favorire il corretto adempimento degli obblighi tributari (ad esempio, in merito a modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi in caso di lavoro occasionale, al trattamento fiscale delle borse di studio, alla fiscalità abitativa, etc.);

- b) valutare dei progetti sul campo per gli studenti dell'Università che devono svolgere stage curriculari.
- 2.2 L'Università, al fine di sostenere la crescita e lo sviluppo delle conoscenze dei dipendenti della Direzione regionale su tematiche gestionali, si rende disponibile a consentire la partecipazione di funzionari della Direzione regionale a specifici corsi/programmi relativi a tematiche giuridiche erogati dall'Ateneo, anche in modalità e-learning e a collaborare per la progettazione e la realizzazione di iniziative formative dedicate.

Modalità attuative del protocollo

- 3.1 Il coordinamento delle attività previste nel protocollo è affidato per la Direzione regionale all'Ufficio Servizi fiscali e per l'Università ai seguenti Uffici:
 - Area Servizio agli Studenti Ufficio Relazioni Internazionali (camilla.pepe@unicam.it)
 - Area Persone, Organizzazione e Sviluppo (emauela.laliscia@unicam.it)
 - International School of Advanced Studies (postlaurea@unicam.it)

Le parti realizzeranno le attività in funzione delle reciproche disponibilità ed esigenze organizzative ed a titolo gratuito.

Articolo 4

Trattamento dei dati personali

- 4.1 Il trattamento dei dati personali di cui al presente protocollo d'intesa è effettuato dalle Parti in qualità di Titolari, secondo quanto previsto dall'art. 4 delRegolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018), nel rispetto dei principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali
- 4.2 In particolare, le Parti, ciascuna per quanto di competenza, si impegnano:
 - a) a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, eccezion fatta per i soggetti designati quali Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, se non ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo d'intesa o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo

- 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento;
- c) al rispetto del principio di minimizzazione dei dati: ossia, i dati devono essere adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento.
- 4.3 Con riferimento ai dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente protocollo d'intesa, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
- 4.4 Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento.
- 4.5 Le Parti provvederanno ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 tramite pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente dei rispettivi siti istituzionali.
- 4.6 L'Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati.
- 4.7 I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
 - per l'Agenzia, il dott. Massimo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo.@agenziaentrate.it;
 - per l'Università, il dott. Stefano Burotti il cui dato di contatto è: rpd@unicam.it.

Tutela della riservatezza

- 5.1 Le Parti hanno l'obbligo di garantire la massima riservatezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione del presente accordo, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali.
- 5.2 I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione dell'accordo medesimo e conmodalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
- 5.3 Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti in tutto oin parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente accordo.

5.4 Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

Articolo 6

Attuazione e durata del Protocollo di intesa

- 6.1 Le Parti si impegnano a tenere costantemente monitorata l'applicazione di quanto concordato e a segnalare reciprocamente malfunzionamenti o comportamenti non in linea con gli accordi assunti.
- 6.2 Il presente Protocollo avrà la durata di 1 anno dalla data di sottoscrizione; a seguito di reciproca valutazione positiva, esso potrà essere rinnovato di ulteriori due anni.
- 6.3 Ciascuna parte potrà recedere inviando comunicazione scritta all'altra parte tramite PEC con preavviso di 10 giorni.

Articolo 7

Registrazione e spese

- 7.1 Il presente protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 2, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.
- 7.2 Il presente protocollo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 co° 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 7.3 L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale dall'Università degli studi di Camerino come da autorizzazione 5252/2011 e successive integrazioni, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate DRE Marche.

Le disposizioni di cui al presente Protocollo decorrono dalla sottoscrizione.

Il Protocollo viene sottoscritto digitalmente per approvazione da:

Per
l'Agenzia delle Entrate
Direzione regionale delle Marche
Il Direttore regionale
Stefano Mastronardo
firmato digitalmente

Per l'Università degli studi di Camerino

> Il Rettore Prof. Graziano Leoni firmato digitalmente